

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1447

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 30 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'eccezionalità degli eventi che promossero l'avvento del sistema maggioritario nel nostro ordinamento, nella versione atipica rappresentata dalle leggi elettorali n. 276 e n. 277 del 1993, ne condizionarono fortemente anche la fattura e la coerenza logica con l'intero impianto ordinamentale. Come, infatti, dimenticare la drammatica sequenza degli episodi che presto imparammo a legare al nome di «Tangentopoli» che, nell'aprile del 1993, fecero da sfondo e da motivazione al *referendum* antiproporzionalista, padre della riforma maggioritaria?

In quella tornata di mesi si consumò un clamoroso *misunderstanding*, provocato dal salto logico compiuto sull'onda emotiva dell'esecrazione popolare nei con-

fronti dei partiti colpevoli dei reati di Tangentopoli: il *referendum* antiproporzionalista si tramutò in un plebiscito antipartitico sulla base del rozzo e indimostrato assioma: proporzionale uguale maffare. In quel clima non fu difficile affermare come nuovo dogma la indimostrata affermazione, largamente suffragata da tutto il sistema mediatico nazionale e dal fronte dei partiti in rotta e alla ricerca di nuove legittimazioni presso l'elettorato, del valore salvifico del sistema maggioritario. Un sistema maggioritario, andrebbe aggiunto, purchessia, poiché l'esito finale di quella XII legislatura risultò essere una pessima legge elettorale, figlia del lavoro abrasivo del *referendum* che procedette sull'impianto normativo «per cancella-

zione » e dunque non in una dimensione di coerenza con il contesto ordinamentale.

Una riforma elettorale che conservava alcuni difetti del sistema proporzionale aggiungendovi il gravissimo *vulnus* alla democrazia partecipativa di un maggioritario a base uninominale consegnato nelle mani della nomenclatura dei partiti.

A distanza di un dodicennio dall'approvazione del cosiddetto « *Mattarellum* », nel dicembre 2005 la maggioranza al Governo nella XIV legislatura approvò, con il voto contrario dell'intera opposizione, la legge n. 270, che modificava la formula elettorale del « *Mattarellum* » nel senso dell'introduzione di un proporzionale corretto con un premio di maggioranza. Ma la caratteristica principale con cui sarà ricordato il nuovo sistema elettorale, peraltro carico di sconnessioni tra la formula adottata per la Camera e quella adoperata per il Senato, è la confisca di ogni possibilità di scelta dei rappresentanti nel Parlamento da parte dei cittadini.

Con la legge n. 270 del 2005, infatti, che i *media* battezzarono subito « *Porcellum* » con evidenti intenti qualificativi, è stato adottato il sistema delle liste bloccate, già sperimentato per la quota proporzionale del 25 per cento nella legge elettorale n. 277 del 1993, per la Camera dei deputati.

L'effetto politico è stato quello di un ulteriore scardinamento del sistema dei partiti e di un pericoloso *deficit* di democrazia partecipativa a causa della devoluzione, nelle mani di pochi capi, della scelta degli eletti in Parlamento con il meccanismo della designazione. Le oscure procedure allestite dai capi per la scelta delle candidature sono state, infatti, una vera e propria espropriazione del diritto del corpo elettorale di partecipare alla selezione della classe parlamentare, espropriazione che rappresenta il tradimento del rapporto tra elettore e candidato. È questa, probabilmente, la dimensione più eclatante in termini di *deficit* di democrazia dell'attuale sistema, anche se non la sola. Come ha da ultimo rilevato la Cassazione con l'ordinanza n. 1260 del 17 maggio 2013, esiste una rilevante que-

stione di costituzionalità delle norme della legge n. 270, in particolare con riferimento al premio di maggioranza alla Camera che viene attribuito prescindendo dal conseguimento di una particolare soglia di voti o di seggi.

Peraltro la giurisprudenza della Corte Costituzionale in più di una circostanza aveva avuto occasione di far cenno alle aporie della legge n. 270 del 2005, da ultimo con la sentenza n. 13 del 2012 con cui dichiarò non ammissibili le richieste di *referendum* abrogativo della legge elettorale. In quella sentenza la Corte ribadì una posizione già assunta nei dispositivi delle sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, quando segnalava al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici della legge del 2005, con particolare riguardo all'attribuzione di un premio di maggioranza senza il raggiungimento di una soglia minima di voti o di seggi. Né è da tacere il contrasto dell'impianto di questa legge elettorale con l'articolo 67 della Costituzione, che fa libero dal mandato imperativo ogni parlamentare, libertà che, in tutta evidenza, non è consentita da un sistema che costringe l'eletto alla fedeltà ad un solo dante causa, il capopartito, pena la non ricandidatura.

Ma le imperfezioni delle legge del 2005 non si fermano qui: oltre alla possibile esiguità dei numeri della maggioranza prodotta al Senato (motivo della precarietà dei Governi), in ragione di una poco perspicua attribuzione del premio di maggioranza su base regionale, tra gli « effetti collaterali » recati dalla nuova legge elettorale vi è, senza dubbio, quello relativo alla trasformazione della forma partito, passata dal classico modello di organizzazione democratica poggiato sul principio della militanza di base e sull'accoglimento del pluralismo interno, a una sorta di deriva plebiscitaria, consacrata dal « cesarismo » dei capi, in cui appaiono sempre più neglette le regole della democrazia interna, il cittadino-iscritto si scopre sempre meno garantito dalle prevaricazioni dei capi, si afferma il principio dell'abolizione delle voci di opposizione, privile-

giando, invece, il rapporto mediatico tra il *leader* e la pubblica opinione.

Ma vi sono ancora considerazioni da svolgere intorno all'incongruenza dell'attuale sistema elettorale. A ben vedere, la lista bloccata è presente, nell'ordinamento italiano, solo per le elezioni della Camera e del Senato. Tutto il resto, a cominciare dalle elezioni europee, per finire alle comunali e alle regionali, si basa sul principio proporzionalistico coniugato con il voto di preferenza.

La presente proposta di legge si fa carico di dare risposte ai problemi irrisolti dell'attuale sistema, offrendo anzitutto garanzie al principio democratico fondamentale della « scelta dal basso » delle candidature, garantito dal voto di preferenza doppio.

La scelta del doppio voto di preferenza si motiva in base alla considerazione che la preferenza unica rappresenta un incentivo all'innaturale conflitto interno ai partiti, spezzando la solidarietà necessaria tra i candidati della stessa lista; al tempo stesso, limita gli elementi patogeni, suscettibili di indurre corruzione, rappresentati dalla necessità di far fronte alla concorrenza interna alla lista con ingenti risorse; inoltre il secondo voto di preferenza potrebbe essere utilmente impegnato per promuovere un'adeguata rappresentanza femminile nelle aule parlamentari. Rappresentanza di genere che, inoltre, è garantita dal congegno indicato nelle lettere *b)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge che, modificando il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede, a pena di nullità della lista, il limite massimo del 60 per cento dei candidati per ognuno dei generi.

Al tempo stesso la presente proposta di legge offre una risposta definitiva al problema dell'alternanza democratica collegata ad una governabilità garantita da un accettabile premio di maggioranza, scegliendo di lavorare sul corpo della legge elettorale approvata nel 2005.

Il nostro modello elettorale punta, infatti, a incentivare la formazione di coa-

lizioni elettorali che si propongono come coalizioni di Governo, senza annullare le identità e le specificità dei singoli partiti e delle singole formazioni politiche. La garanzia dalla frammentazione è offerta dall'innalzamento della soglia di ingresso, portata al 3 per cento. Al tempo stesso, attraverso il premio di maggioranza assegnato alla coalizione di partiti che ottenga un consenso pari almeno al 40 per cento intorno al nome del candidato presidente, viene a essere premiata la capacità coesiva, progettuale e programmatica dell'alleanza, incoraggiando un confronto con l'elettorato in cui risultino chiari gli orientamenti e le intenzioni dei raggruppamenti impegnati nella contesa. Si è compiuta la scelta di non prevedere l'elezione diretta del premier bensì di consentirne la designazione da parte delle coalizioni. L'intento che ha sostenuto la proposta è chiaro: non si intende modificare l'assetto costituzionale che assegna al nostro ordinamento il carattere di Repubblica parlamentare, ma, al tempo stesso, si è inteso apprezzare come positiva l'esperienza delle ultime campagne elettorali, che hanno proposto i candidati alla Presidenza del Consiglio scelti dai raggruppamenti in competizione come punto di identificazione per le coalizioni. Anche l'ampiezza delle circoscrizioni per la Camera è stata rivisitata rispetto all'impianto della legge elettorale del 2005, scegliendo di rinunciare a una dimensione eccessivamente larga e non idonea a garantire un rapporto di plausibile rispecchiamento dell'elettore nel candidato, recuperando le estensioni territoriali previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con qualche opportuna modifica volta a rendere equivalenti il più possibile per estensione e demografia le circoscrizioni. Si è ritenuto che, in questo modo, si potesse garantire una rappresentanza geograficamente più equilibrata, rappresentativa del territorio e, soprattutto, in ragione del voto di preferenza, selezionata dal basso, dal corpo elettorale e non dai capi dei partiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio elettorale centrale nazionale »;

b) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 18-bis è sostituito dai seguenti: « Il numero dei candidati presenti in ogni lista non può superare il numero complessivo dei deputati assegnati alla circoscrizione né essere inferiore ai due terzi. A pena di nullità della lista, la rappresentanza di ciascun sesso non può superare il 60 per cento dei candidati »;

c) al comma 1 dell'articolo 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione »;

d) il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto per una delle liste presentate nella circoscrizione tracciando, con la matita, sulla scheda un segno sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può inoltre esprimere quattro preferenze per la scelta di candidati compresi nella lista prescelta, di cui almeno una deve, a pena di nullità, essere espressa in favore di un candidato di sesso diverso da quello indicato nelle altre preferenze. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati scelti negli appositi spazi riportati a fianco del contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione »;

e) dopo il numero 1) del comma 1 dell'articolo 77 è inserito il seguente:

« 1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione che si ottiene dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione »;

f) all'articolo 83:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a) del numero 3) le parole: « almeno il 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno il 3 per cento »;

1.2) al numero 6), le parole: « almeno il 2 per cento » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « almeno il 3 per cento »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per

raggiungere tale consistenza qualora abbia raggiunto almeno il 40 per cento dei voti validi. In tale caso l'Ufficio elettorale centrale nazionale assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza »;

g) al comma 1 dell'articolo 84 le parole: « secondo l'ordine di presentazione » sono sostituite dalle seguenti: « secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più anziano di età »;

h) l'articolo 85 è abrogato;

i) la tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 1, la parola: « regionale » è sostituita dalle seguenti: « nazionale alla lista o alla coalizione di liste che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, con riparto regionale »;

b) il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dai seguenti: « Il numero dei candidati presenti in ogni lista non può superare il numero complessivo dei deputati assegnati alla circoscrizione né essere inferiore ai due terzi. A pena di nullità della lista, il numero dei candidati

appartenenti al sesso più rappresentato non può superare il 60 per cento del numero complessivo dei candidati »;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza per candidati compresi nella lista prescelta. La seconda preferenza, ove indicata, deve, a pena di nullità, essere espressa in favore di un candidato di sesso diverso da quello della prima preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome del candidato prescelto negli appositi spazi riportati a fianco del contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni »;

d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle sezioni elettorali della circoscrizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione;

c) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti

validi della circoscrizione e il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista »;

e) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate e individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

c) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengono almeno una lista collegata che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che ha conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

2) le singole liste non collegate che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una

delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), ma che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

d) tra le coalizioni di liste di cui alla lettera *c)*, numero 1), e le liste di cui alla lettera *c)*, numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine, divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera *c)* per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio;

e) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ha conseguito almeno 170 seggi;

f) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui

alla lettera *c*), numero 1), le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

g) qualora la verifica di cui alla lettera *e*) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui alla lettera *f*). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui alla lettera *f*) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera *d*). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio. A ciascuna lista di cui alla lettera *c*), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi della lettera *d*);

h) fatto salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera *c*). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per

il quoziente elettorale nazionale di cui alla lettera *d*), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui alla lettera *c*), numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi moltiplica ciascuno degli indici per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui alla lettera *c*). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione sono maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio. Successivamente l'Ufficio elettorale centrale nazionale accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponde al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera *d*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, hanno parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento di tali operazioni, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) fatto salvo quanto disposto dal comma 2, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui alla lettera *f)* per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera *h)*. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede mediante sorteggio. Successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponde al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera *g)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che ha il maggior numero di seggi ecce-

denti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le liste che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento di tali operazioni, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali hanno le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 170 seggi, ad essa è attribuito l'ulteriore numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio elettorale centrale nazionale assegna 170 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio elettorale centrale nazionale divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 170, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste o singole liste di cui al comma 1, lettera c). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali

per 139, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede mediante sorteggio.

4. L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, lettera g), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, lettera f), l'Ufficio elettorale centrale nazionale procede ai sensi del comma 1, lettere h) e i). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio elettorale centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali regionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali, è eletto il candidato più anziano di età.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio elettorale centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista ha la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

9. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 8 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che ha la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

10. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 8 e 9 risulta che due o più liste hanno una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

11. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 8 e 9 agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni ».

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1, lettera i))

TABELLA A

	Circoscrizione	Province della circoscrizione	Seggi
1	I	Torino, Novara, Vercelli, Biella, Verbano-Cusio-Ossola	33
2	II	Cuneo, Alessandria, Asti	13
3	III	Genova, Imperia, La Spezia, Savona	17
4	IV	Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi	48
5	V	Como, Sondrio, Varese, Lecco	20
6	VI	Brescia, Bergamo	23
7	VII	Mantova, Cremona	8
8	VIII	Trento, Bolzano	10
9	IX	Verona, Padova, Vicenza, Rovigo	29
10	X	Venezia, Treviso	17
11	XI	Udine, Belluno, Gorizia, Pordenone	12
12	XII	Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini	24
13	XIII	Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	19
14	XIV	Firenze, Pistoia, Prato	16
15	XV	Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara	14
16	XVI	Siena, Arezzo, Grosseto	9
17	XVII	Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo	16
18	XVIII	Perugia, Terni, Rieti	11
19	XIX	Roma, Viterbo, Latina, Frosinone	54
20	XX	L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo	14
21	XXI	Campobasso, Isernia	3
22	XXII	Napoli, Caserta	42
23	XXIII	Benevento, Avellino, Salerno	19
24	XXIV	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	24
25	XXV	Lecce, Brindisi, Taranto	19
26	XXVI	Potenza, Matera	6
27	XXVII	Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia	22
28	XXVIII	Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna	28
29	XXIX	Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	26
30	XXX	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari	18
31	XXXI	Valle d'Aosta	1
32	XXXII	Trieste	3
		Totale seggi	618

